

in talune aree, tra cui le province autonome di Trento e Bolzano, la nuova disciplina prevista in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2000 appare di problematica applicazione, tenuto conto che una percentuale oscillante tra il settanta ed il novanta per cento delle dichiarazioni annuali dei consumi del 1999 e dei fabbisogni per il 2000 di carburanti agricoli è già stata evasa in conformità con la disciplina pre vigente, che fa riferimento a differenti tabelle ed a diverse unità di misura (chilogrammi per ettaro, anziché litri per ettaro);

l'applicazione della nuova disciplina comporta, altresì, notevoli difficoltà nel corretto ed efficace controllo dei distributori a fine anno, nonché nella elaborazione, da parte degli uffici competenti, delle tabelle dei consumi per i lavori non espressamente contemplati nelle tabelle pubblicate;

impegna il Governo

a prevedere, per le zone di montagna, una maggiorazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 21 del 2000 e, in via generale, a ripristinare, almeno con riferimento ai consumi del 1999 ed ai fabbi-

sogni per il 2000 di carburanti agricoli, l'utilizzo del sistema basato sul computo dei chilogrammi per ettaro.

9/6871/6. Benvenuto, Boato, Conte, Contento, Marongiu, Antonio Pepe, Repetto, Ferrari, Frosio Roncalli, Calzavara.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6871;
impegna il Governo

a sollecitare, in sede comunitaria, l'esame urgente delle questioni relative alla modernizzazione della fiscalità in agricoltura, nel rispetto del principio dell'invarianza del gettito del settore agricolo;

ad assicurare, in ogni caso, che eventuali maggiori introiti siano utilizzati per un concreto programma di riduzione dei costi di produzione;

a verificare, nelle competenti sedi dell'Unione europea, la possibilità di una ulteriore proroga del regime speciale dell'IVA agricola per l'anno 2001.

9/6871/7. Repetto, Conte, Contento, Marongiu, Antonio Pepe, Pistone, Boato, Saonara, Brunale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA, FATTO A JAKARTA IL 20 OTTOBRE 1997 (5235)

(A.C. 5235 — sezione 1)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

(A.C. 5235 — sezione 2)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 512 milioni per l'anno 1998, in lire 488 milioni per l'anno 1999 e in lire 512 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 1999 con le seguenti: per l'anno 2000.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

sostituire le parole: per l'anno 2000 con le seguenti: per l'anno 2001;

sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2001 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2002;

sostituire le parole: bilancio triennale 1999-2001 con le seguenti: bilancio triennale 2000-2002;

sostituire le parole: per l'anno finanziario 1999 con le seguenti: per l'anno finanziario 2000.

3. 1. La Commissione.

(A.C. 5235 - sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 5235 - sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'Italia riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ed è impegnata ad assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni;

l'Italia promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo;

l'Indonesia fa parte delle Nazioni Unite, cui fondamento è: rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano il pieno sviluppo delle persona umana; garantire ed affermare i diritti inviolabili della persona umana;

impegna il Governo

a richiedere una particolare attenzione da parte della Commissione diritti umani di Ginevra sulla situazione indonesiana rispetto alla tutela dei diritti umani;

a sospendere, qualora vi fossero gravi violazioni in merito, gli eventuali impegni di fornitura di armi o munizioni da parte dell'Italia all'Indonesia, nonché gli eventuali rapporti di collaborazione nel campo della difesa.

9/5235/9 (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Calzavara.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3503 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA-
LIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA
PER LA COOPERAZIONE CULTURALE, FATTO A JAKARTA IL 20
OTTOBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5811)**

(A.C. 5811 — sezione 1)

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera

premesso che:

la Repubblica di Indonesia non aderisce al Patto delle Nazioni unite sui diritti civili e politici e al Patto delle Nazioni unite sui diritti economici, sociali, culturali;

dai profili sull'Indonesia elaborati dalle agenzie specializzate delle Nazioni unite, di *Amnesty International* e di varie organizzazioni internazionali impegnate nella lotta contro le violazioni dei diritti umani emerge un paese, a tutt'oggi, con notevoli problemi di carattere sociale, quali violazioni dei diritti umani da parte delle forze armate e delle forze di sicurezza, prostituzione anche minorile, lavoro minorile, massiccia disoccupazione e sottoccupazione, tensioni religiose, protezione legale inadeguata contro forme di tortura, corruzione diffusa;

con riferimento alla questione del nuovo Stato di Timor Est, il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni unite per Timor Est, signor Vieira de Mello, nel suo discorso al Consiglio di sicurezza, tenutosi a New York il 3 feb-

braio, ha puntualizzato che le violenze che si ebbero nel 1998 in Timor Est hanno provocato:

a) uccisioni generalizzate (con fucili, pistole o a colpi di machete) della popolazione civile da parte delle milizie filo-indonesiane con la complicità delle forze armate regolari;

b) lo spostamento interno, la fuga o il movimento forzato verso Timor Ovest di circa 750.000 persone, su una popolazione totale di circa 880.000 persone;

c) la perdita, da parte di un numero elevato di est timoresi, di beni mobili ed immobili;

d) la distruzione o devastazione di quasi tutti gli edifici pubblici;

e) la distruzione del sistema di telecomunicazione e della rete elettrica;

f) la mancanza di mezzi di sostentamento per circa l'80 per cento della popolazione;

secondo le informazioni rilasciate dal rappresentante della missione UNTAET e dal comandante della Interfet, a gennaio 2000 gruppi di milizie militari nazionaliste indonesiane hanno continuato a superare i confini di Timor Est e dell'enclave di Occusse in forma non organizzata ed in armi, ma senza compiere azioni criminose, anche con l'appoggio di militari indonesiani;

delibera

di sospendere l'esame del provvedimento fino ad un chiarimento delle responsabilità di quanto sopra evidenziato ed al ristabilimento della situazione politica in Indonesia.

n. 1. Calzavara.

(A.C. 5811 — sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione culturale, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997.

(A.C. 5811 — sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

(A.C. 5811 — sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 215

milioni per l'anno 1999 e in lire 201 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5811 — sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 5811 — sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'Italia riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ed è impegnata ad assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni;

l'Italia promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo;

l'Indonesia fa parte delle Nazioni Unite, cui fondamento è: rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano il pieno sviluppo delle persona umana; garantire ed affermare i diritti inviolabili della persona umana;

impegna il Governo

a richiedere una particolare attenzione da parte della Commissione diritti

umani di Ginevra sulla situazione indonesiana rispetto alla tutela dei diritti umani;

a sospendere, qualora vi fossero gravi violazioni in merito, gli eventuali impegni di fornitura di armi o munizioni da parte dell'Italia all'Indonesia, nonché gli eventuali rapporti di collaborazione nel campo della difesa.

9/5811/9. Calzavara.

PROGETTI DI LEGGE: SCALIA; SIGNORINO ED ALTRI; PECORARO SCANIO; SAIA ED ALTRI; LUMIA ED ALTRI; CALDEROLI ED ALTRI; POLENTA ED ALTRI; GUERZONI ED ALTRI; LUCA ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; LO PRESTI ED ALTRI; ZACCHEO ED ALTRI; RUZZANTE; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BURANI PROCACCINI ED ALTRI: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541)

(A.C. 332 – sezione 1)**ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 9.***(Funzioni dello Stato).*

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;

b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero di grazia e giustizia, all'interno del settore penale;

c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semire-

sidenziale in corrispondenza ai requisiti delle strutture sanitarie disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997;

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 5.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

(Funzioni dello Stato).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Competenze dello Stato).

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché i poteri di indirizzo e coordinamento e di regolamentazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il piano nazionale degli interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18 della presente legge;

b) fissazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale, in corrispondenza ai requisiti delle strutture sanitarie già disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997 nonché dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sociali;

c) determinazione dei profili professionali in materia di professioni sociali nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, ai sensi dell'articolo 12;

d) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

e) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 1.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere a) e b) e sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cè.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: regolazione con la seguente: regolamentazione.

9. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni con le seguenti: degli interventi e servizi essenziali.

9. 10. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: fissazione aggiungere le seguenti: , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

9. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9. 12
DELLA COMMISSIONE**

All'emendamento 9. 12 della Commissione sostituire le parole: «sostituire le parole da in corrispondenza fino alla fine

della lettera con le seguenti» con le seguenti: «in fine aggiungere le seguenti: «e».

0. 9. 12. 6. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Le comunità di tipo familiare di cui al periodo precedente sono forme innovative di risposta a particolari situazioni di disagio psico-fisico, sociale ed economico, da attuarsi qualora si presentino come soluzione più adeguata rispetto alle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale. I requisiti specifici definiti per le comunità di tipo familiare, di cui al periodo precedente, devono comunque garantire che la professionalità richiesta e la qualità delle prestazioni offerte dalle medesime comunità, pur se con modalità adatte alla particolarità di tali strutture, siano corrispondenti a quelle fissate per i servizi e le strutture di cui all'articolo 11, comma 1.

0. 9. 12. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le comunità di tipo familiare di cui al periodo precedente sono forme innovative di risposta a particolari situazioni di disagio psico-fisico, sociale ed economico, da attuarsi qualora si presentino come soluzione più adeguata rispetto alle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale.

0. 9. 12. 8. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, il seguente periodo: I requisiti specifici definiti per le comunità di tipo familiare, di cui al periodo precedente, devono comunque garantire che la professionalità richiesta e la qualità delle prestazioni offerte dalle medesime comunità, pur se con modalità adatte alla particolarità di tali strutture, siano corrispon-

denti a quelle fissate per i servizi e le strutture di cui all'articolo 11, comma 1.

0. 9. 12. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera f) dopo le parole: minimi fissati aggiungere le seguenti: e dei requisiti specifici previsti per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni».

0. 9. 12. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Tali requisiti specifici devono prevedere, in particolare, opportune modalità di coordinamento e collaborazione con i competenti servizi sociali territoriali, al fine di garantire un adeguato sostegno alle comunità familiari stesse.

0. 9. 12. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali requisiti specifici devono garantire, in particolare, il coordinamento e la collaborazione con i competenti servizi sociali territoriali, al fine di garantire un adeguato sostegno alle comunità familiari stesse.

0. 9. 12. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: e semiresidenziale aggiungere le seguenti: e le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni».

0. 9. 12. 7. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: in corrispondenza fino alla fine della lettera con le seguenti: , previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.

9. 12. La Commissione.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, le parole: , nonché dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sociali.

9. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: dei requisiti e.

9. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 12.

9. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: l'esercizio dei poteri sostitutivi avviene dopo sessanta giorni per assicurare ai cittadini i diritti agli interventi sociali e le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

9. 11. Procacci, Gardiol.

Al comma 2, dopo la parola: lettere aggiungere la seguente: a) .

9. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali, possono presentare ricorso al sindaco del comune

di residenza o di domicilio del soggetto interessato, che è tenuto a comunicare le proprie decisioni al reclamante entro e non oltre trenta giorni. L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione.

2. Gli utenti e le organizzazioni sopra elencate possono successivamente presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria anche senza l'assistenza di un legale. La procedura è gratuita e prioritaria rispetto alle altre materie.

9. 01. Novelli.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali, possono presentare ricorso al sindaco del comune di residenza o di domicilio del soggetto interessato, che è tenuto a comunicare le proprie decisioni al reclamante nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

2. Gli utenti e le organizzazioni di cui al comma 1 possono successivamente nel termine perentorio di trenta giorni presentare ricorso contro la decisione del sindaco all'autorità giudiziaria ordinaria, la quale decide in via di urgenza entro sessanta giorni.

9. 03. Gardiol.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. È fatto divieto ai comuni singoli o associati e alle comunità montane di affi-

dare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà delle reti dei servizi. È altresì, vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulla personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido.

* **9. 02.** Novelli.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. È fatto divieto ai comuni singoli o associati e alle comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà delle reti dei servizi.

È, altresì, vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulla personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido.

* **9. 05.** Maura Cossutta, Saia.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al fine di garantire l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà della rete dei servizi, è fatto divieto ai comuni singoli o associati e alle comunità montane di affidare a soggetti privati, anche titolari di erogazione di servizi, le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria è vietata inoltre l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulla personalità degli aspiranti all'adozione o all'affido.

9. 04. Gardiol.